

CAMERA PROTECTION
ASSICURAZIONE DANNO MATERIALE ACCIDENTALE

Set informativo

Il presente Set Informativo contiene:

- DIP Danni (Documento informativo precontrattuale danni)
- DIP Aggiuntivo danni (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo danni)
- Condizioni Generali di Assicurazione comprensive del Glossario

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO

ASSICURAZIONE DANNO MATERIALE ACCIDENTALE

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Prodotto: CAMERA PROTECTION

Compagnia: AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Stato membro di registrazione: Lussemburgo. Compagnia operante in Italia in regime di stabilimento.

Iscrizione all'elenco delle imprese EU abilitate ad operare in regime di stabilimento n. I00146

Data ultimo aggiornamento: Gennaio 2024 - Il DIP Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento è predisposto a mero titolo informativo al fine di fornire una breve panoramica dei contenuti principali del prodotto assicurativo. La preghiamo di leggere attentamente le informazioni riportate qui di seguito. Può trovare informazioni complete sulla copertura leggendo l'intero set informativo.

Che tipo di assicurazione è?

L'assicurazione **CAMERA PROTECTION** è una polizza individuale facoltativa, sottoscrivibile contestualmente all'acquisto, nel **Punto Vendita**, di un apparecchio fotografico nuovo o ricondizionato e prevede il rimborso della fattura di riparazione o l'emissione di un **Buono d'Acquisto** in caso di Danno Materiale Accidentale.



Che cosa è assicurato?

✓ L'assicurazione copre l'Apparecchio Assicurato e/o gli Accessori per i Danni Materiali Accidentali subiti da questi ultimi, sempre che tali danni siano esteriormente visibili e riscontrabili e siano tali da impedire il corretto funzionamento dell'Apparecchio Assicurato.

Per ulteriori informazioni circa la copertura e i limiti si prega di far riferimento al DIP aggiuntivo e alle Condizioni Generali di Assicurazione.



Che cosa non è assicurato?

- x I **Danni Materiali Accidentali** ai prodotti accessori venduti separatamente;
- x I **Danni Materiali Accidentali** che non pregiudicano il funzionamento dell'**Apparecchio Assicurato**;
- x I **Danni Materiali Accidentali** rientranti nella **Garanzia Legale di Conformità** e i difetti seriali, i vizi di fabbricazione, i vizi occulti e i malfunzionamenti oggetto di campagna di richiamo da parte del produttore
- x I **Danni Materiali Accidentali** causati da un uso improprio o dal mancato rispetto delle regole di manutenzione;
- x I **Danni Materiali Accidentali** derivanti da fenomeni di **Catastrofe Naturale**;
- x I **Danni Materiali Accidentali** da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- x I **Danni Materiali Accidentali** conseguenti guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione, sequestri, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione o invasione militare.



Ci sono limiti di copertura?

! La polizza prevede:

- in caso di **polizza di durata pari a 12 mesi: il limite di 1 sinistro indennizzato/liquidato nel periodo di vigenza del contratto**;
- in caso di **polizza di durata pari 24 mesi: il limite di 1 sinistro indennizzato/liquidato nei primi 12 mesi di vigenza della copertura, 1 sinistro indennizzato/liquidato nei secondi 12 mesi di vigenza della copertura.**

! L'indennizzo massimo riconosciuto all'Assicurato in ciascun evento è pari al **Massimale**, scelto dal **Contraente** indicato nel certificato di polizza.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura riguarda atti e fatti occorsi in tutto il mondo. Tuttavia, la presa in carico dell'**Apparecchio Assicurato**, necessaria per la perizia e la riparazione, deve essere eseguita in Italia (San Marino e Città del Vaticano compresi).

Che obblighi ho?

- conservare il Documento di Acquisto, la fattura di riparazione o eventuale dichiarazione di irreparabilità.
- in caso di denuncia di sinistro, seguire le indicazioni ricevute dall'Assicuratore e/o da SPB Italia S.r.l., società iscritta al RUI nr. B000066743 incaricata dalla gestione amministrativa dei sinistri.
- comunicare a SPB Italia S.r.l., entro 15 giorni, il nuovo numero di serie, marca e modello dell'Apparecchio Sostitutivo, o, in caso di validità a 24 mesi, dell'apparecchio acquistato con il Buono di Acquisto, a pena di decadenza dalla copertura assicurativa.



pagare il premio.

- alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.
- nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all'intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato.
- fornire dichiarazioni veritiere, le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile.
- alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, dare avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del Codice civile.
- in caso di richiesta di risarcimento, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto.
- rimborsare all'assicuratore qualunque pagamento che non rientri nella copertura.

Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato contestualmente all'acquisto dell'**Apparecchio Assicurato** effettuato nel **Punto Vendita**. Sono ammesse tutte le forme di pagamento, contanti e carte di credito/debito nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa applicabile.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- La polizza si perfeziona il giorno della sottoscrizione per una durata di 12 o 24 mesi a scelta dell'**Assicurato** ed entra in vigore a partire dalla data di acquisto dell'**Apparecchio**.
- La copertura cessa alla sua naturale scadenza, oppure **al primo sinistro liquidato in caso di validità di 12 mesi oppure al secondo sinistro liquidato in caso di validità di 24 mesi**.
- In caso di restituzione dell'Apparecchio Assicurato.



Polizza di Assicurazione Danno Materiale Accidentale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: AIG Europe S.A. – Rappresentanza generale per l'Italia

Prodotto: “CAMERA PROTECTION”

Data di ultimo aggiornamento: Gennaio 2024

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle Condizioni Generali di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto

AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
- Codice IVASS impresa D947R
- Sede secondaria in Italia: Piazza Vetra n.17, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e-mail: info.italy@aig.com; pec: insurance@aigeurope.postecert.it.
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento

Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

Quanto alla situazione patrimoniale di AIG Europe S.A. (AESA), si osserva quanto segue. Con effetto dal 1° dicembre 2018 AIG Europe Limited (AEL) ha dapprima trasferito le attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito. Successivamente, nello stesso giorno, AEL si è fusa per incorporazione in AESA.

Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AESA: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2021 - 30 novembre 2022.

L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe SA è pari a € 2.023,3 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a € 47,2 milioni e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a € 1.976,1 milioni.

- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) € 570,1 milioni
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) € 1.267,0 milioni;

- Fondi propri ammissibili alla loro copertura € 1.797,2 milioni (per MCR) e € 2.137,2 milioni (per SCR);

L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 315,22% (fondi ammissibili verso MCR) o 168,68% (fondi ammissibili verso SCR); la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link <https://www.aig.lu/en/about-aig>.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP, si specifica che L'Assicuratore rimborserà, nei limiti del massimale i costi di riparazione dell'Apparecchio Assicurato e/o dell'Accessorio danneggiato, desumibili dalla Fattura di Riparazione dal Centro Tecnico prescelto dall'Assicurato, a condizione che i Danni Materiali Accidentali:

- siano generati da cause esterne, improvvise ed imprevedibili (a titolo esemplificativo caduta accidentale dell'Apparecchio Assicurato o urto dello stesso), non imputabili ad uso improprio dell'Apparecchio Assicurato, negligenza, colpa grave, atto doloso da parte dell'Assicurato;
- risultino essere esteriormente visibili e riscontrabili;
- siano tali da impedire il corretto funzionamento dell'Apparecchio Assicurato, ovvero ne pregiudichino una o più delle sue funzionalità;

Nel caso in cui dalla valutazione effettuata dal Centro Tecnico prescelto dall'Assicurato – e indicata su apposito Certificato di Irreparabilità - l'Apparecchio Assicurato oppure l'Accessorio dovessero risultare irreparabile, l'Assicurato avrà diritto a ricevere un Buono di Acquisto, con le condizioni e i limiti specificati in polizza



Che cosa non è assicurato?

Ad integrazione di quanto espresso nel DIP Danni si precisa che per tutte le garanzie assicurative offerte valgono le seguenti esclusioni di carattere generale e, pertanto, non sono assicurati i Sinistri:

- causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato;
- che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- derivanti da disintegrazione dell'atomo;
- per i quali l'Assicurato non sia in grado di produrre una dichiarazione di Sinistro, la fattura di riparazione o la dichiarazione di irreparabilità;
- per i quali l'Assicurato non sia in grado di dimostrare la corrispondenza tra il numero di serie dichiarato all'atto della adesione e il numero di serie del prodotto malfunzionante.



Ci sono limiti alla copertura?

Il Buono di Acquisto fornito in caso di irreparabilità dell'Apparecchio Assicurato e/o dell'Accessorio potrà essere utilizzato presso la rete di vendita del Punto Vendita entro due anni dalla data di emissione; è personale non cedibile né frazionabile.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

L'Assicurato, nel momento in cui è venuto a conoscenza del Sinistro, deve denunciare l'evento a SPB Italia S.r.l., società incaricata della istruzione amministrativa del sinistro, che si occuperà di assistere l'Assicurato nella redazione della richiesta di indennizzo, nello svolgimento dell'istruttoria e nella trasmissione della documentazione completa all'Assicuratore, che procederà eventualmente con la liquidazione dello stesso.

Come Procedere:

- Munirsi del Documento di Acquisto (scontrino)
- Collegarsi al sito <https://fotodiego.spbitalia.it>
- Inserire il "Numero di contratto" e "Data di Acquisto", presente sul contratto di Polizza.
- Seguire le istruzioni indicate sul sito
- Allegare la documentazione richiesta come indicato al punto "Documenti giustificativi"

	• Oppure contattare telefonicamente SPB ITALIA al seguente numero 02 86311961 (Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14 :30 alle 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali) In ogni caso è fatta salva la possibilità di inviare denuncia e documenti con comunicazione scritta a SPB ITALIA (Corso Monforte 52-54 – 20122) o all'Assicuratore (AIG Europe S.A. Piazza Vetra n.17 – 20123 Milano (MI)) Ai fini della liquidazione del Sinistro, l'Assicurato dovrà fornire a SPB ITALIA la seguente documentazione: • Copia del Documento di Acquisto (scontrino) • Fattura di riparazione, riportante il numero di serie dell'Apparecchio Assicurato, con diagnosi e descrizione dettagliata dell'intervento di riparazione del centro tecnico ingaggiato, oppure, in caso di irreparabilità il certificato di irreparabilità rilasciato dal centro tecnico. • Riferimenti bancari (codice IBAN), per l'eventuale liquidazione. Si specifica, infine, che in ogni caso è fatta salva la possibilità di inviare denuncia e documenti sia al broker che all'assicuratore secondo le seguenti modalità alternative: (i) comunicazione scritta tramite raccomandata A/R ai seguenti recapiti: - SPB ITALIA (Corso Monforte 52-54 – 20122, Milano) ; o - all'Assicuratore (AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Piazza Vetra n.17 – 20123 Milano (MI)). (ii) via mail ai seguenti indirizzi : - denunce.sinistri@aig.com (iii) via pec ai seguenti indirizzi: - insurance@aigeuropa.postecert.it Prescrizione: tutte le azioni derivanti dal presente contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Eventuali dichiarazioni inesatte, non veritiere o reticenti relative al rischio rese dal Contraente in sede di conclusione del contratto o di perfezionamento dello stesso, possono compromettere il diritto alla prestazione, come previsto anche dagli articoli 1892, 1893 del Codice Civile.
Obblighi dell'impresa	Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui l'Assicuratore, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.
	Quando e come devo pagare?
Premio	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Rimborso	Nella sola ipotesi di reso dell'Apparecchio Assicurato, verrà rimborsato al Contraente il premio pagato, al netto delle imposte di legge che sono a carico del Contraente.
	Quando comincia la copertura e quando finisce?
	Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni .
	Come posso disdire la Polizza?
Clausola di tacito rinnovo	Non è previsto alcun rinnovo automatico dell'assicurazione.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
	A chi è rivolto questo prodotto?
	CAMERA PROTECTION è una polizza individuale facoltativa, rivolta ai clienti del Punto Vendita, che contestualmente all'acquisto dell'Apparecchio Assicurato, vogliono garantire quest'ultimo e gli Accessori contro i Danni materiali accidentali.
	Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: Il costo di intermediazione medio, cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa il 30% del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia Servizio Reclami Piazza Vetra n.17 – 20123 Milano Fax 02 36 90 222; e-mail: servizio.reclami@aig.com; pec: servizio.reclami@aigueurope.postecert.it; Sarà cura dell'Assicuratore riscontrare il reclamante informandolo del fatto che il reclamo è stato preso in carico entro 10 giorni dalla ricezione del reclamo medesimo. Inoltre, l'Assicuratore comunicherà gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (una persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), e se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ne ha ricevuta alcuna, è possibile richiedere che il reclamo sia esaminato dall'Executive Manager, basato presso la sede legale lussemburghese dell'Assicuratore. A tale fine è sufficiente scrivere ai recapiti sopra indicati facendone richiesta: il servizio reclami inoltrerà il reclamo all'Executive Manager. Alternativamente, sarà possibile scrivere a AIG Europe SA "Service Reclamations Niveau Direction" (Servizio reclami a livello direzione): 35D Avenue JF Kennedy L- 1855 Luxembourg – Gran Ducato del Lussemburgo o tramite mail a: aigueurope.luxcomplaints@aig.com
All'intermediario	Rivolgendosi al servizio reclami di SPB ITALIA S.r.l., Servizio Reclami, Corso Monforte 52-54 – 20122 Milano, e-mail: reclami@spbitalia.it; fax: (+39) 02.86.31.19.44. Sarà cura dell'intermediario dare risposta al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal loro ricevimento.
All'IVASS	Possono essere inviati all'IVASS reclami aventi ad oggetto la violazione delle norme del Codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/2005 s.m.i.), delle relative norme attuative e delle norme previste dal Codice del Consumatore (d.lgs. 206/2005 s.m.i.) attinenti alla commercializzazione dei servizi finanziari. Possono inoltre essere inoltrati all'IVASS reclami già rivolti all'Assicuratore, in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva. A questo proposito, i reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati in primo luogo all'Assicuratore affinché possano essere sottoposti all'IVASS. Inoltre, se il reclamante ha il domicilio in Italia, è in ogni caso possibile rivolgere reclami all'IVASS richiedendo l'apertura della procedura FIN-NET per le liti transfrontaliere. L'IVASS interesserà l'autorità aderente al Sistema FIN-NET dello Stato membro dove l'Assicuratore ha la sua sede legale (Lussemburgo), ove esistente. Di seguito i recapiti dell'IVASS:

Al Commissariat aux assurances (CAA)	Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) Via del Quirinale, 21 00187 Roma fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html. Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Compagni e all'intermediario assicurativo o all'intermediario assicurativo iscritto nell'elenco annesso e dell'eventuale riscontro degli stessi; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza delle predette informazioni, l'IVASS potrà richiedere integrazioni al reclamante. Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), si può rivolgere il reclamo al Commissariat aux Assurances (CAA), autorità competente del Granducato del Lussemburgo, competente in quanto AIG Europe S.A. ha sede legale in tale Stato. Presso quest'ultima autorità sarà aperta una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La CAA potrà non prendere in carico il reclamo qualora esso sia attualmente, o sia stato in passato, oggetto di giudizio o arbitrato. La procedura è attivabile solo dopo che un reclamo è stato rivolto all'Assicuratore e non oltre un anno dopo tale momento se la risposta non è ritenuta soddisfacente o non ha avuto risposta. I riferimenti della CAA sono i seguenti: The Commissariat aux Assurances 11 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu Si vedano le indicazioni di cui alla seguente pagina internet: http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges.
--	---

	Tutte le richieste alla CAA devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese.
PRIMA di RICORRERE all'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali	
Arbitrato	Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale o irrituale qualora ciò sia previsto dalle condizioni di assicurazione oppure se, a seguito dell'insorgere della controversia, le parti sottoscrivano una convenzione di arbitrato.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), in caso di insoddisfazione rispetto all'esito del reclamo inoltrato dall'Assicuratore, è possibile altresì rivolgersi agli organi lussemburghesi i cui riferimenti sono disponibili sul sito di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/. Tutte le richieste agli organi di mediazione devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Tale procedura è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm), o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. Per maggiori informazioni sulla Piattaforma ODR Europea e per avviare una procedura di risoluzione alternativa di una controversia relativa al Contratto, si può accedere al seguente link: http://ec.europa.eu/odr. L'indirizzo di posta elettronica di AIG Europe S.A. che il consumatore può indicare nella Piattaforma ODR è servizio.reclami@aig.com.
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE) PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NE' UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.	

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

La presente copertura assicurativa è un'Assicurazione individuale facoltativa e onerosa, attraverso la quale il **Contraente**, previo pagamento del **Premio**, si garantisce una copertura assicurativa in caso di **Danno Materiale Accidentale** relativo ad un **Apparecchio** fotografico nuovo o ricondizionato, acquistato in un **Punto Vendita** e come risultante dal **Documento di Acquisto**.

AVVERTENZA: a norma dell'articolo 166, comma 2, del D.Lgs. 209/2005 "Codice delle Assicurazioni Private", si richiama l'attenzione del Contraente sulle clausole evidenziate in grassetto che prevedono decadenze, nullità, esclusioni, sospensioni e limitazioni delle garanzie, ovvero oneri ed obblighi a carico del Contraente/Assicurato, sono inoltre evidenziati grassetto i termini ai quali viene dato il significato indicato nell'indice/glossario.

Affianco agli articoli del contratto, in base agli argomenti trattati, vi sono le stesse icone utilizzate nei documenti precontrattuali (DIP Danni e DIP aggiuntivo Danni). Di seguito riportiamo la legenda:

 Che cosa è assicurato?	 Che obblighi ho?
 Che cosa non è assicurato?	 Quando e come devo pagare?
 Quali sono i limiti di copertura?	 Quando comincia la copertura e quando finisce?
 Dove vale la copertura?	 Come posso disdire la Polizza?

Box di consultazione

Sono stati inoltre inseriti alcuni Box di consultazione con l'intento di rendere più chiaro ed immediato, anche attraverso esempi illustrativi, il contenuto delle Condizioni di Assicurazione. I box di Consultazione non hanno alcun valore contrattuale ma solo esplicativo, pertanto si raccomanda l'attenta lettura delle Condizioni di Assicurazione e delle clausole contrattuali a cui gli esempi fanno riferimento.

UN PORTALE WEB UNICO

[https:// fotodiego.spbitalia.it](https://fotodiego.spbitalia.it)

DENUNCIA UN SINISTRO

e segui le indicazioni in esso indicate.

*Oppure contatta gli operatori di SPB ITALIA S.r.l. al seguente numero telefonico: **0286311961***

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Si specifica, infine, che in ogni caso è fatta salva la possibilità di inviare denuncia e documenti sia al broker che all'assicuratore secondo le seguenti modalità alternative:

(i) comunicazione scritta tramite raccomandata A/R ai seguenti recapiti:

- SPB ITALIA (Corso Monforte 52-54 – 20122, Milano) ; o
- all'Assicuratore (AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Piazza Vetra n.17 – 20123 Milano (MI).

(ii) via mail ai seguenti indirizzi :

- denunce.sinistri@aig.com

(iii) via pec ai seguenti indirizzi:

- insurance@aigeurope.postecert.it



INDICE

GLOSSARIO

1 -LA GARANZIA DANNO MATERIALE ACCIDENTALE

2- CONDIZIONI APPLICABILI ALLA GARANZIA

3- IN CASO DI SINISTRO

4- PROCEDURA DI INDENNIZZO

5- PRESENTARE UN RECLAMO

GLOSSARIO

le seguenti definizioni sono riportate nel corpo delle Condizioni di Assicurazione in grassetto.

▪ ACCESSORI/O

Prodotto o elemento/i complementare/i all'**Apparecchio Assicurato**, fornito in origine dal **Produttore** al momento dell'acquisto unitamente all'**Apparecchio Assicurato**.

▪ APPARECCHIO ASSICURATO

L'apparecchio fotografico nuovo o ricondizionato acquistato dal **Contraente**, comprensivo degli **Accessori**, in un **Punto Vendita**, nonché l'**Apparecchio Sostitutivo** fornito dal Produttore all'**Assicurato** nell'ambito della **Garanzia Legale** e l'apparecchio acquistato con il **Buono di Acquisto**.

▪ APPARECCHIO SOSTITUTIVO

Bene fornito dal **Produttore** o dal **Punto Vendita** all'**Assicurato** nell'ambito della **Garanzia Legale di Conformità**.

▪ ASSICURATORE / COMPAGNIA

AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

▪ ASSICURATO

La persona fisica o giuridica che abbia sottoscritto la copertura assicurativa, di cui sia stato indicato ogni dato anagrafico e sia effettiva proprietaria dell'**Apparecchio Assicurato**.

▪ BROKER

SPB ITALIA S.r.l. Socio Unico, con sede in Corso Monforte 52-54 – 20122-Milano, iscritta al RUI nr. B000066743 che, nella qualità, ha intermediato la stipula di Polizza collettiva tra il Contraente e l'Assicuratore nell'interesse dell'Assicurato.

▪ BUONO DI ACQUISTO

Titolo emesso su indicazione dell'**Assicuratore** riportante l'importo liquidato all'**Assicurato** e da utilizzare presso la rete del Punto Vendita entro due anni dall'emissione.

Il valore del **Buono di Acquisto** non potrà essere superiore al **Massimale**, al netto di IVA qualora l'**Assicurato** sia titolare di Partita IVA. **Il buono non è cedibile né frazionabile.**

▪ CATASTROFE NATURALE

Danni materiali causati dall'intensità anormale di un fenomeno naturale (a titolo esemplificativo e non esaustivo alluvione, inondazione, frana, fango, siccità, terremoto).

▪ CENTRO TECNICO

Centro di riparazione selezionato dall'**Assicurato**.

▪ CERTIFICATO DI IRREPARABILITA'

Documento ufficiale rilasciato da un **Centro Tecnico** che attesti la data e la diagnosi di non riparabilità dell'apparecchio. Il documento dovrà riportare il numero di serie, marca e modello dell'**Apparecchio Assicurato**, con descrizione dettagliata della diagnosi effettuata e della causa di irreparabilità.

▪ CONDIZIONI GENERALI di ASSICURAZIONE

Sezione della **Polizza** che disciplina integralmente i rapporti e i patti tra **Assicuratore** ed **Assicurato**.

▪ CONSUMABILI:

Componenti dell'**Apparecchio Assicurato** che devono essere rinnovati periodicamente, conformemente alle condizioni del bene e alle indicazioni definite dal Produttore.

▪ **CONTRAENTE**

La persona fisica maggiorenne residente in Italia o la persona giuridica con sede in Italia, che abbia acquistato la presente assicurazione contestualmente all'**Apparecchio Assicurato**.

▪ **DANNO MATERIALE ACCIDENTALE**

Evento causato da un **Incidente** e manifestatosi in un danno esteriormente visibile che pregiudichi il funzionamento dell'apparecchio assicurato.

▪ **DECORRENZA E DURATA**

Per decorrenza si intende la data di inizio della **Polizza**; per durata il periodo durante il quale la **Polizza** rimane in corso di validità.

▪ **DOCUMENTO DI ACQUISTO**

Documento (scontrino/fattura) informatico o cartaceo, rilasciato dal **Punto Vendita** all'atto dell'acquisto dell'**Apparecchio Assicurato** e dell'acquisto all'**Assicurazione**, dove apparirà l'importo del **Premio**, con evidenza separata rispetto al prezzo di acquisto dell'**Apparecchio**.

▪ **FATTURA DI RIPARAZIONE**

Documento ufficiale rilasciato da un **Centro Tecnico** che attesti il **Danno Materiale Accidentale**, l'importo e la data di avvenuta riparazione. Il documento dovrà riportare il numero di serie, marca e modello dell'**Apparecchio Assicurato**, con descrizione dettagliata dell'intervento di riparazione.

▪ **GARANZIA LEGALE**

Garanzia prevista per i beni di consumo dal titolo 3 del D. Lgs. del 6 settembre 2005, n.206 (articoli dal 128 al 135 del codice del Consumo), la cui durata è di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di consegna dell'**Apparecchio Assicurato**.

Nel caso di acquisto dell'**Apparecchio Assicurato** da parte di una persona giuridica o di soggetto non consumatore la durata è di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna dell'**Apparecchio Assicurato**.

▪ **INCIDENTE:**

Qualsiasi evento improvviso, imprevisto, inevitabile, esterno all'**Apparecchio Assicurato** ed estraneo a fatto dell'**Assicurato**, che costituisce la causa esclusiva del **Danno Materiale Accidentale** subito dall'**Apparecchio** in copertura.

▪ **INCIDENTI ELETTRICI**

Eventi che comportano il danneggiamento dell'**Apparecchio Assicurato** in conseguenza di scariche, correnti, surriscaldamento, cortocircuito, calo di tensione, induzione, difetto d'isolamento o altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica.

▪ **NUMERO DI CONTRATTO**

Codice dell'**Assicurazione** rilasciato al momento dell'acquisto della copertura, riportato sul contratto di **Polizza**.

▪ **MASSIMALE**

La somma pattuita in **Polizza** fino alla quale l'Assicuratore è impegnato a prestare la copertura assicurativa. Se i danni sono superiori a tale somma, la differenza resta a carico dell'**Assicurato**.

▪ **PERIODO DI ASSICURAZIONE**

Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della copertura assicurativa del singolo Assicurato.

▪ **POLIZZA**

Il documento sottoscritto da **Contraente** che, nel suo complesso, prova l'assicurazione e disciplina i rapporti tra l'**Assicuratore** e il **Contraente/Assicurato**.

▪ **PREMIO/I**

La/Le somma/e dovuta/e dal **Contraente** all'Assicuratore, incassata/e dal **Punto Vendita** su delega dell'**Assicuratore**.

▪ **PRODUTTORE**

Il fabbricante di un apparecchio o qualsiasi altra persona che si presenta come tale, apponendo sull'**Apparecchio Assicurato** il proprio nome, marchio o altro segno distintivo.

▪ **PUNTO VENDITA**

- I negozi di Foto Diego srl., avente sede legale in Viale Italia, 13 - 83100 Avellino - Italia.

▪ **RECLAMO**

Una dichiarazione scritta d'insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione o di un intermediario assicurativo relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati Reclami le richieste d'informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

▪ **SINISTRO**

Evento che può essere oggetto di copertura, alle condizioni espresse nelle **Condizioni Generali di Assicurazione**.

▪ **TERZI**

Tutte le persone diverse dall'**Assicurato**. Non sono considerati **Terzi** i membri del nucleo familiare dell'**Assicurato** (come risulta da stato di famiglia) nonché i propri parenti ed affini anche non conviventi.

1 -LA GARANZIA DANNO MATERIALE ACCIDENTALE



COSA POSSO ASSICURARE?

1.1 BENI ASSICURATI

L'assicurazione, copre i **Danni Materiali Accidentali** subiti dall'**Apparecchio Assicurato** e/o dagli **Accessori**.

L'**Assicuratore** rimborserà, nei limiti del massimale e con le precisazioni di seguito indicate, i costi di riparazione dell'**Apparecchio Assicurato** e/o dell'**Accessorio** danneggiato, desumibili dalla **Fattura di Riparazione** dal **Centro Tecnico** prescelto dall'Assicurato, a condizione che i **Danni Materiali Accidentali**:

- siano generati da cause esterne, improvvise ed imprevedibili (a titolo esemplificativo caduta accidentale dell'**Apparecchio Assicurato** o urto dello stesso), non imputabili ad uso improprio dell'**Apparecchio Assicurato**, negligenza, colpa grave, atto doloso da parte dell'**Assicurato**;
- risultino essere esteriormente visibili e riscontrabili;
- siano tali da impedire il corretto funzionamento dell'**Apparecchio Assicurato**, ovvero ne pregiudichino una o più delle sue funzionalità;

Nel caso in cui dalla valutazione effettuata dal Centro Tecnico prescelto dall'**Assicurato** – e indicata su apposito **Certificato di Irreparabilità** - l'**Apparecchio Assicurato** oppure l'**Accessorio** dovessero risultare irreparabile, l'Assicurato avrà diritto a ricevere un Buono di Acquisto alle condizioni e coi limiti meglio specificati nella sezione che segue.



LIMITI DELLA COPERTURA

1.2 LIMITI DELLA COPERTURA

La protezione assicurativa copre un unico sinistro per ciascun anno di validità della Polizza.

Pertanto, la garanzia assicurativa prevede:

- in caso di validità (durata) di 12 mesi: 1 sinistro indennizzato/liquidato nel periodo di vigenza della copertura;
- in caso di validità di 24 mesi: 1 sinistro indennizzato/liquidato nei primi 12 mesi di vigenza della copertura, 1 sinistro indennizzato/liquidato nei secondi 12 mesi di vigenza della copertura.

Costituisce un limite alla misura dell'indennizzo il Massimale, scelto ed acquistato dal Contraente al momento della sottoscrizione, così come risultante dal Documento di Acquisto rilasciato dal venditore. Restano a carico dell'Assicurato stesso tutte le eventuali ulteriori spese o somme necessarie per l'esecuzione della riparazione.

ESEMPIO con acquisto massimale 500 €

Fattura di Riparazione in EUR.	Valore dell'indennizzo in EUR.
€.300,00	€.300,00
€.680,00	€.500,00 (la somma residua resta a carico dell'Assicurato).

AVVERTENZA: Nel caso in cui l'**Apparecchio Assicurato** o l'**Accessorio** risulti irreparabile, come da apposito **Certificato di irreparabilità**, rilasciato dal Centro Tecnico scelto dall'Assicurato, l'Assicurato avrà diritto a ricevere un Buono di Acquisto omni-canale - previa identificazione dell'Assicurato tramite la presentazione del documento d'identità dell'Assicurato - il cui valore corrisponde al prezzo di acquisto

	dell'Apparecchio Assicurato, come da documento di acquisto, al netto di IVA qualora l'Assicurato abbia richiesto l'emissione di fattura indicando una P.IVA in sede di acquisto, nel limite del massimale. AVVERTENZA: Nel caso in cui l'Accessorio risulti irreparabile e non sia disponibile presso il Punto Vendita, all'Assicurato verrà rimborsata la somma necessaria per l'acquisto dell'Accessorio presso un diverso venditore. Il Buono d'Acquisto potrà essere utilizzato presso la rete di vendita del Punto Vendita entro due anni dalla data di emissione; è personale non cedibile né frazionabile. AVVERTENZA: L'apparecchio acquistato con il Buono di Acquisto è garantito per il periodo residuo di copertura, a condizione che l'Assicurato abbia dato comunicazione all'Assicuratore di numero di serie, marca e modello del nuovo Apparecchio, con le modalità previste all'articolo "Modifica del rischio" che segue.
CHE COSA NON È ASSICURATO?	<u>1.3 ESCLUSIONI</u> <u>1.3.1. Sono esclusi i Sinistri dovuti a:</u> - <u>Danni Materiali Accidentali causati a parti esterne dell'Apparecchio Assicurato che non ne pregiudichino il funzionamento (ad esempio rigature, graffi e scalfitture);</u> - <u>Danni Materiali Accidentali o malfunzionamenti dell'Apparecchio Assicurato di qualsivoglia natura, rientranti nella garanzia del costruttore e/o del distributore e/o del venditore;</u> - <u>Danni Materiali Accidentali, gli Incidenti Elettrici, i vizi di fabbricazione, i vizi occulti;</u> - <u>Danni Materiali Accidentali all'Apparecchio Assicurato oggetto del Sinistro per i quali l'Assicurato non sia in grado di dimostrare la corrispondenza tra il numero di serie dello stesso e il numero di serie dichiarato sul sito di attivazione online.</u> - <u>Danni Materiali Accidentali per i quali l'Assicurato non sia in grado di mettere a disposizione dell'Assicuratore all'Apparecchio Assicurato oggetto del Sinistro.</u> - <u>Danni Materiali Accidentali causati da un uso improprio dell'Apparecchio Assicurato nonché dal mancato rispetto delle regole di manutenzione indicate dal Produttore (a titolo esemplificativo e non esaustivo, riparazioni effettuate in proprio o da centri non autorizzati dal Produttore)</u> - <u>difetti seriali e il Danno Materiali Accidentali oggetto di campagna di richiamo da parte del Produttore</u> - <u>Danni Materiali Accidentali verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione di fabbrica e di edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione .</u> - <u>Danni Materiali Accidentali verificatisi in occasione di disintegrazione, di esplosione o di emanazione di calore o di radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche</u> - <u>Danni Materiali Accidentali causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato;</u> - <u>Danni Materiali Accidentali conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;</u> - <u>Danni Materiali Accidentali derivanti da fenomeni di Catastrofe Naturale;</u>

- | | |
|--|---|
| | - <u>Danni Materiali Accidentali per i quali l'Assicurato non sia in grado di produrre una dichiarazione di Sinistro, la fattura di riparazione o dichiarazione di irreparabilità.</u> |
|--|---|

2- CONDIZIONI APPLICABILI ALLA GARANZIA



**QUANDO
COMINCIA LA
COPERTURA E
QUANDO
FINISCE?**

2.1 MODALITÀ DI ACQUISTO

La **Polizza** CAMERA PROTECTION può essere acquistata solo dai clienti che la acquistano presso il **Punto Vendita**, purché persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, o persone giuridiche con sede in Italia, in occasione e contestualmente all'acquisto **dell'Apparecchio Assicurato**.

L'acquisto dovrà risultare, a pena di inefficacia del contratto assicurativo, dal **Documento di Acquisto** attestante, oltre all'**Apparecchio Assicurato**, il contestuale pagamento del **Premio**.

AVVERTENZA:

L'Assicurato deve conservare il **Documento di Acquisto** comprovante il pagamento dell'**Apparecchio Assicurato** e del **Premio di assicurazione**.

Per ogni eventuale controversia, farà fede il **Documento di Acquisto**.

2.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui è avvenuto il pagamento dell'**Apparecchio Assicurato** e del **Premio** di Polizza, così come risulta dal **Documento di Acquisto**. L'importo del **Premio** di Polizza è pagato integralmente dal **Contraente** al momento dell'acquisto dell'assicurazione e contestualmente all'acquisto dell'**Apparecchio Assicurato**, mediante uno degli strumenti messi a disposizione tra quelli previsti dalla legge.

2.3 CESSAZIONE DELLA COPERTURA

AVVERTENZA:

La copertura termina:

- In caso di validità di 12 mesi **al primo Sinistro liquidato** / In caso di validità a 24 mesi **al secondo sinistro liquidato**.
- Alla sua naturale scadenza
- In caso di reso dell'**Apparecchio Assicurato**

2.3.1 Reso dell'Apparecchio Assicurato

Nel caso in cui l'**Assicurato** si avvallesse della facoltà di reso dell'**Apparecchio Assicurato** nel termine contrattualmente previsto dal **Contraente**, il contratto assicurativo si intenderà automaticamente risolto e l'**Assicurato** potrà ottenere il rimborso del **Premio** di Polizza, al netto delle imposte.

Il **Punto Vendita** è tenuto a comunicare tempestivamente all'**Assicuratore** ogni reso di **Apparecchio Assicurato** effettuato nei termini previsti.

 QUANTO DEVO PAGARE ?	<u>2.4 PREMIO DI ASSICURAZIONE</u> Il Premio di Polizza è proporzionale al Massimale prescelto, ovvero al rischio assicurato. L'ammontare del Premio è indicato sul Documento di Acquisto che attesta il pagamento dello stesso. L'importo del Premio di Polizza è pagato integralmente dal Contraente al momento dell'acquisto dell'assicurazione e contestualmente all'acquisto dell'Apparecchio Assicurato, mediante uno degli strumenti messi a disposizione tra quelli previsti dalla legge
 QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?	<u>2.5 ONERI FISCALI</u> Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente quale obbligato al pagamento del Premio (tasse incluse) e sono quantificati nella misura del 22,25% del premio lordo.
 DOVE VALE LA COPERTURA ?	<u>2.6 ESTENSIONE TERRITORIALE</u> La copertura ha effetto per fatti occorsi in tutto il mondo. Tuttavia, nell'ambito della liquidazione del Sinistro, l'Apparecchio Assicurato deve essere riparato in Italia (San Marino e Città del Vaticano compresi).
	<u>2.7 PRESCRIZIONE</u> Ogni diritto derivante dal contratto si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione e/o garanzia in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile. <u>2.8 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO</u> Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. In particolare:

se il **Contraente** e/o l'**Assicurato** ha fatto tali dichiarazioni con dolo o colpa grave, la **Compagnia** può annullare il contratto, entro 3 mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni, trattenendo i premi relativi al periodo assicurativo in corso. In tale ipotesi qualora si verifichi un sinistro la società non è tenuta a pagare alcunché.

se il **Contraente** e/o l'**Assicurato** ha fatto tali dichiarazioni senza dolo o colpa grave, la **Compagnia** può recedere dal **Contratto** entro 3 mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni. In tale ipotesi qualora si verifichi un sinistro la **Compagnia** pagherà la somma dovuta ridotta proporzionalmente della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose al momento della conclusione del contratto.

2.9 MODIFICA DEL RISCHIO

AVVERTENZA: Tutte le modifiche inerenti la qualità e la persona dell'Assicurato o l'Apparecchio Assicurato sono rilevanti ai fini assicurativi, in particolare:

- i dati di un eventuale Apparecchio comprato con l'utilizzo del Buono di Acquisto (marca, modello, numero di serie) che dovesse aver sostituito l'Apparecchio Assicurato;
- i dati di un eventuale Apparecchio sostitutivo nel quadro della Garanzia Legale di Conformità;
- i dati anagrafici dell'Assicurato;

Tali modifiche devono essere dichiarate dall'Assicurato a SPB per iscritto (SPB ITALIA S.r.l., Corso Monforte 52-54 – 20122 Milano), entro 15 (quindici) giorni a partire dalla data di avvenimento dell'evento corrispondente.

Il mancato rispetto di tali obblighi potrà causare la decadenza della copertura assicurativa ove ricorrano le condizioni dell'art. 1898 Codice Civile.

2.10 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato/Contraente deve dare immediata comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio, mediante lettera raccomandata A/R o mezzo pec al seguente indirizzo insurance@aigeurope.postecert.i. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

In tal caso, la Compagnia ha il diritto di recedere, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile "Aggravamento del rischio", dal contratto, oppure di proporre differenti condizioni di assunzione del rischio.

La mancata comunicazione alla Compagnia degli aggravamenti di Rischio può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

2.11 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la **Compagnia** è tenuta a ridurre il **Premio** o le rate di **Premio** successive alla comunicazione dell'**Assicurato/Contraente**, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

2.12 ALTRE ASSICURAZIONI

Il **Contraente/Assicurato** deve comunicare per iscritto alla **Compagnia** e/o all'intermediario al quale è assegnata la **Polizza** l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni a copertura dello stesso rischio, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. In caso di Sinistro, il **Contraente/Assicurato** deve darne avviso a tutti gli assicuratori, **entro 3 (tre) giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato** o il Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza, indicando a ciascuno il nome degli altri. Se il **Contraente /Assicurato** omettono dolosamente di dare tali comunicazioni, **la Compagnia non è tenuta al pagamento dell'Indennizzo**.

2.13 LEGGE APPLICABILE E LINGUA DEL CONTRATTO

La **Polizza** di assicurazione, nonché i rapporti precontrattuali sono disciplinati dalla legislazione italiana. Per tutto quanto non è regolato dal presente contratto valgono le norme di legge di volta in volta applicabili.

La lingua applicabile è l'italiano.

2.14 FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del Foro di Milano. Qualora il **Contraente** e/o l'**Assicurato** sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (ex art. 3, D.Lgs. 206/2005 e s.m.i.), è competente il foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

2.15 SURROGAZIONE

L'**Assicuratore** che ha liquidato il **Sinistro** è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare dell'indennizzo erogato, nei diritti del **Contraente/Assicurato** verso i **Terzi** responsabili.

2.16 CLAUSOLA BROKER

Il **Contraente** del presente contratto, dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al **Broker** SPB Italia S.r.l., con sede in Corso Monforte 52-54 – 20122 Milano, iscritto al RUI con il numero B 000066743, di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del **Contraente** dal **Broker** stesso. Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal **Broker**, in nome e per conto dell'**Assicurato**, si intenderà come fatta dall'**Assicurato**.

2.17 CONTROLLO DI ASSICURATORE E BROKER

L'autorità incaricata del controllo di **AIG** e di **SPB Italia S.r.l.** è l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private (IVASS) - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma.

2.18 SANCTION CLAUSE

La **Compagnia** non sarà tenuta a prestare copertura, a risarcire sinistri o fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente **Polizza** qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la **Compagnia** debba comunque attenersi.

2.19 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali l'**Assicurato** e/o il **Contraente** è tenuto sono valide solo se fatte per iscritto alla **Compagnia** o all'intermediario cui la **Polizza** è assegnata. Qualunque modificazione dell'**Assicurazione** non è valida se non risulta da un atto di variazione sottoscritto dalle parti.

3- IN CASO DI SINISTRO



COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

3.1 DENUNCIA DI SINISTRO DA PARTE DELL'ASSICURATO

SPB ITALIA S.r.l. curerà la gestione amministrativa delle pratiche di **Sinistro**. Conseguentemente si prevede che l'**Assicurato** deve denunciare l'evento a SPB nel momento in cui è venuto a conoscenza del **Sinistro**.

Chi contatto in caso di sinistro?

Per denunciare un evento di sinistro collegati al sito: <https://fotodiego.spbitalia.it> e segui le indicazioni in esso indicate.

Oppure contatta gli operatori di SPB ITALIA S.r.l. al seguente numero telefonico:
0286311961

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14:30 alle 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

3.2 FORMALITÀ DA COMPIERE

Cosa fare

- 1/ Munirsi del **Documento di Acquisto** (scontrino)
- 2/ Collegarsi al sito <https://fotodiego.spbitalia.it>
- 3/ Inserire il Codice "**Numero di contratto**" e la data di acquisto presenti sul **Documento di Acquisto**
- 4/ Seguire le istruzioni indicate sul sito

	5/ Allegare la documentazione richiesta come indicato al punto “Documenti giustificativi”. Oppure contattare telefonicamente SPB ITALIA al seguente numero telefonico 0286311961 (Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14:30 alle 18.00, esclusi i giorni festivi infrasettimanali). Documenti Giustificativi: 1/ Una dichiarazione che descriva la dinamica in cui è accaduto il Sinistro, specificando il modello e il numero di serie dell’Apparecchio Assicurato (Dichiarazione di Sinistro) 2/ Copia del Documento di Acquisto 3/ Copia della Fattura di riparazione 3bis/ se irreparabile: copia del Certificato di irreparabilità Si specifica, infine, che in ogni caso è fatta salva la possibilità di inviare denuncia e documenti sia al broker che all’assicuratore secondo le seguenti modalità alternative: (i) comunicazione scritta tramite raccomandata A/R ai seguenti recapiti: - SPB ITALIA (Corso Monforte 52-54 – 20122, Milano) ; o - all’Assicuratore (AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, Piazza Vetra n.17 – 20123 Milano (MI). (ii) via mail ai seguenti indirizzi : - denunce.sinistri@aig.com (iii) via pec ai seguenti indirizzi: - insurance@aigueurope.postecert.it Al fine di accelerare la corretta valutazione del Danno Materiale Accidentale e la gestione amministrativa del Sinistro è necessario inoltrare a SPB ITALIA o all’Assicuratore tutta la documentazione richiesta. Per agevolare la definizione del Sinistro, è richiesta all’Assicurato la disponibilità a produrre qualsiasi altro documento si ritenesse necessario ai fini di una corretta valutazione del Sinistro. AVVERTENZA: L’invio di documentazione incompleta potrebbe impedire la gestione della pratica di Sinistro.
--	---

4- PROCEDURA DI INDENNIZZO

QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA	<u>4.1 L'INDENNIZZO</u> Non appena avrà ricevuto la dichiarazione di Sinistro e tutti i documenti giustificativi richiesti, l’Assicuratore, secondo le modalità comunicate all’Assicurato, verificato che l’evento denunciato rientra nella copertura Danno Materiale Accidentale, provvederà a liquidare l’Indennizzo spettante all’Assicurato nel termine di 30 giorni dall’esito positivo dell’istruttoria. L’Assicurato dovrà comunque fornire tutti gli ulteriori documenti che l’Assicuratore riterrà necessari per valutare la fondatezza della richiesta d’indennizzo e procedere all’indennizzo stesso.
---	--

4.2 DISPOSIZIONI GENERALI

AVVERTENZA: Il rimborso pecuniario o l'utilizzo del Buono di Acquisto valgono ad ogni effetto quale quietanza liberatoria e definitiva di ogni diritto dell'Assicurato; pertanto, l'Assicurato non avrà nulla più a pretendere dall'Assicuratore, da SPB ITALIA e dal Punto Vendita per tutti i titoli di indennizzo, danno, accessori o spese, anche legali, relativi al sinistro in oggetto con espressa rinuncia ad ogni azione giudiziaria in qualsiasi sede anche verso terzi.

L'Apparecchio rimarrà nella disponibilità e proprietà dell'Assicurato che, ove necessario, sarà tenuto al suo smaltimento in conformità alle disposizioni di legge vigenti, senza assunzione di responsabilità alcuna in capo all'Assicuratore.

L'Apparecchio Sostitutivo, fornito dal Produttore o dal Punto Vendita all'Assicurato nell'ambito della **Garanzia Legale di Conformità**, e l'apparecchio acquistato con il **Buono di Acquisto** sono garantiti alle medesime condizioni, limiti ed esclusioni dell'Apparecchio Assicurato originale fino alla data di cessazione della originaria copertura, a condizione che l'Assicurato ne abbia dato preventivamente comunicazione all'Assicuratore con le modalità previste all'articolo "Modifica del rischio".

5- PRESENTARE UN RECLAMO

COME POSSO
PRESENTARE UN
RECLAMO?

5.1 RECLAMI

L'Assicurato o il Contraente hanno facoltà di inoltrare **Reclamo** per iscritto, da intendersi quale dichiarazione di insoddisfazione in relazione agli obblighi e agli adempimenti propri del **Broker** o dell'Assicuratore.

Allo scopo potranno rivolgersi:

quanto all'intermediario: posta: SPB ITALIA S.r.l., Servizio **Reclami**, Corso Monforte 52-54 – 20122 Milano e-mail: reclami@spbitalia.it; fax: (+39) 02.86.31.19.44

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo della quantificazione ed erogazione delle somme assicurate, del loro ammontare o della gestione dei Sinistri dovranno essere formulati per iscritto alla Società ed indirizzati a:

AIG Europe SA, Rappresentanza Generale per l'Italia

Servizio Reclami

Piazza Vetra, 17, 20123 Milano

Fax 02 36 90 222

e-mail: servizio.reclami@aig.com

pec: servizio.reclami@aigeurope.postecert.it

Sarà cura dell'Assicuratore riscontrare il reclamante informandolo del fatto che il reclamo è stato preso in carico entro 10 giorni dalla ricezione del reclamo medesimo. Inoltre, l'Assicuratore comunicherà gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (una persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), e se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ne ha ricevuta alcuna, è possibile richiedere che il reclamo sia esaminato dall'Executive Manager, basato presso la sede legale lussemburghese dell'Assicuratore. A tale fine è sufficiente scrivere ai recapiti sopra indicati facendone richiesta: il servizio reclami inoltrerà il reclamo all'Executive Manager. Alternativamente, sarà possibile scrivere a AIG Europe SA "Service Reclamations Niveau Direction" (Servizio reclami a livello direzione): 35D Avenue JF Kennedy L- 1855 Luxembourg – Gran Ducato del Lussemburgo o tramite mail a: aigueurope.luxcomplaints@aig.com

SPB ITALIA si farà carico di rispondere entro i termini regolamentari ai **Reclami** di propria pertinenza, inclusi quelli relativi ai comportamenti dei propri dipendenti e/o collaboratori, o di trasferire immediatamente la comunicazione all'Assicuratore ove di Sua pertinenza.

È obbligo dell'**Assicuratore** e dell'intermediario/**Broker** adottare una politica di gestione dei **Reclami** tempestiva e corretta, in ogni caso o dando risposta al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal loro ricevimento. Qualora l'**Assicurato** o il **Contraente** reclamante non si ritenesse soddisfatto all'esito del **Reclamo** o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi a:

IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale – 21, 00187 (Roma)

corredando l'esposto della documentazione relativa al **Reclamo** trattato.

Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito <https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html>.

Poiché AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia è una società di assicurazioni con sede legale in Lussemburgo, se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), si può rivolgere il reclamo al Commissariat aux Assurances (CAA), autorità competente del Granducato del Lussemburgo, competente in quanto AIG Europe S.A. ha sede legale in tale Stato. Presso quest'ultima autorità sarà aperta una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La CAA potrà non prendere in carico il reclamo qualora esso sia attualmente, o sia stato in passato, oggetto di giudizio o arbitrato. La procedura è attivabile solo dopo che un reclamo è stato rivolto alla Compagnia e non oltre un anno dopo tale momento se la risposta non è ritenuta soddisfacente o non ha avuto risposta.

I riferimenti della CAA sono i seguenti:

The Commissariat aux Assurances

11, rue Robert Stumper

L-2557 Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg,

Tel.: (+352) 22 69 11 – 1, caa@caa.lu

Si vedano le indicazioni di cui alla seguente pagina internet: <http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges>.

Tutte le richieste alla CAA devono essere rivolte in lussemburghese, Tedesco, francese o inglese.

5.1.1 Liti Transfrontaliere

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN- NET.

Eventuali reclami relativi alla mancata osservanza da parte dell'**Assicuratore**, degli Intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del codice delle assicurazioni private, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate.

5.1.2 O.D.R.

Il **Contraente** o l'**Assicurato**, qualora desiderassero sporgere **Reclamo** in merito ad un prodotto assicurativo acquistato on-line, potrà altresì utilizzare la piattaforma on-line della Commissione europea per la Risoluzione delle Controversie, che si trova al seguente indirizzo: <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>.
